

Pubblicato il 21/05/2019

N. 06260/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 04616/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2019, proposto da

Bar Cecili S.r.l., Tabaccheria Angelo Cipolletti, Mic. Nic. S.r.l.s, Centrale Slot S.r.l.s, Rete Gioco Italia S.r.l., Bar Cornelia, via Roma Cafè & Gaming Hall di Domenicantonio Yuri, New Game 2007 S.r.l., Euro Planet 2009 S.r.l., Abu Dhabi di M&G Games di Modesti Giorgio, F.Lli D'Ascia S.r.l., Il Gatto e La Volpe di Facchini Luca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Buonomini, Alessandra Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Città di **Guidonia Montecelio**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento, previa sospensione,*

della delibera n. 5 del 21 gennaio 2019 adottata dalla Giunta Comunale della Città di **Guidonia Montecelio** (RM), pubblicata nell'Albo Pretorio on line

sul sito web ufficiale del Comune dal 24 gennaio 2019 per 15 giorni consecutivi, avente ad oggetto “l'approvazione sanzioni previste dal regolamento comunale Sale Slot e giochi leciti”;

dell'ordinanza sindacale n. 26 del 25 gennaio 2019 emanata dal Sindaco del Comune di **Guidonia**, pubblicata nell'albo pretorio on line sul sito web ufficiale del Comune dal 25 gennaio 2019 per 15 giorni consecutivi avente ad oggetto la “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS”;

di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale anche non conosciuto ma, comunque, lesivo degli interessi e diritti delle ricorrenti ed in particolare della Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 (*rectius*: 79) emessa in data 27.09.2018 inerente l'approvazione del “Regolamento Sale slot e giochi leciti” del comune di **Guidonia Montecelio**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città di **Guidonia Montecelio**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio gli odierni ricorrenti, nella qualità di soggetti operanti nel settore degli apparecchi da gioco videoterminali in quanto gestori di attività che ospitano all'interno dei locali apparecchi VTL o AWP o che svolgono attività di noleggiatori di tali apparecchi, propongono azione impugnatoria avverso l'ordinanza sindacale – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi - recante la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, nonché avverso la delibera di

Giunta n. 5 del 2019 recante l'approvazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale Sale Slot e giochi leciti, e avverso lo stesso Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 (*rectius*: 79) del 27 settembre 2018.

Avverso tali atti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura, articolati anche mediante ridondanti richiami giurisprudenziali riportati per esteso:

I - Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, mancata istruttoria, carenza della motivazione, mancata dimostrazione della massiccia presenza di soggetti affetti da ludopatia. Eccesso di potere per insufficienza e genericità della motivazione.

II - Eccesso di potere ed erroneità dei presupposti per mancata dimostrazione dell'incidenza dell'orario di funzionamento degli apparecchi rispetto ai fenomeni di ludopatia. Violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento in relazione agli esercenti dei comuni limitrofi. Eccesso di potere per assenza di termine all'efficacia dell'ordinanza.

III - Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 117 e 118 cost. e art. 1 del d.lgs. 496/1948, art. 14 della legge n. 23/2014. Eccesso di potere per incompetenza assoluta del Comune e del Sindaco a legiferare in materia di esclusiva competenza statale. Violazione di legge ed in particolare dell'art. 50, comma 5 e comma 7, del d.lgs. n. 267/2000. Sviamento di potere dalla causa tipica sotto il profilo dell'uso del potere di ordinanza, conferito per riorganizzare e disciplinare l'orario dei pubblici esercizi, per il diverso fine di disincentivare la fruizione degli apparecchi di intrattenimento e gioco incidendo financo sul loro funzionamento. Violazione della Legge Regionale Lazio n.5/13.

IV - Eccesso di potere e difetto di motivazione per mancato rispetto di quanto concordato nella conferenza unificata Stato Regioni del 7 settembre 2017.

V - Violazione di legge ed in particolare dell'art. 41 cost. e dell'art. 3 del d.l. n. 223/2006 (conv. con l. n. 248/2006), come modificato dall'art. 31 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto "salva italia"), con riferimento alla libertà di iniziativa economica e alla liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali.

VI - Violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare dell'art. 7 bis 267/2000. Eccesso di potere ed incompetenza anche in merito alla previsione della sanzione accessoria della sospensione non prevista dalla legge né dal Regolamento Comunale. Difetto di proporzionalità e genericità.

VII - Mancata e falsa applicazione di legge ed in particolare degli art. 97 cost. ed artt. 7,8,9,10 della legge 241/90. Assenza di concertazione con i soggetti interessati per non averli il Comune di **Guidonia Montecelio** previamente consultati direttamente o tramite le associazioni maggiormente rappresentative territorialmente. Eccesso di potere per mancata partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di formazione del provvedimento e per mancata ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento.

VIII - Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Inapplicabilità retroattiva ai soggetti già operanti sul territorio. Lesione diritti acquisiti. Illegittimo divieto in ordine alle insegne luminose previsto dall'Art. 9 comma 5 Regolamento Comunale.

Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione Comunale di **Guidonia**, sostenendo, sulla base di articolate argomentazioni, l'infondatezza di tutte le censure proposte, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Alla camera di consiglio del 15 maggio 2019, ravvisata la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio, dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. nonché ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.

2 – In via preliminare, il Collegio deve dichiarare il difetto di legittimazione attiva di uno dei ricorrenti, segnatamente la Tabaccheria Angelo Cipolletti, con riferimento al quale è stata depositata in atti unicamente la visura di iscrizione presso la Camera di Commercio da cui risulta l'esercizio di attività di gestione rivendita tabacchi lavorati, senza che vi sia alcun documento comprovante la connessione dell'attività con la gestione di apparecchi di videogioco e, quindi, la sussistenza di una posizione di interesse che ne radichi la legittimazione in relazione alla materia del contendere.

Quanto al merito del ricorso, ritiene il Collegio che meriti condivisione la censura volta a denunciare l'intervenuta violazione, per effetto della disposta limitazione oraria del funzionamento degli apparecchi di gioco, della decisione della Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, la quale ha sancito l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia di raccolta del gioco pubblico, avente ad oggetto la "Proposta di riordino dell'offerta del gioco lecito".

Con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con sentenza n. 1460 del 5 febbraio 2019, alle cui considerazioni il Collegio ritiene di fare rinvio.

In particolare, con la citata pronuncia è stata affrontata la problematica inerente la valenza, cogente o meno, delle previsioni dell'Intesa attraverso la ricognizione delle relative finalità e del contenuto al fine di stabilire se, e in che misura, la stessa costituisca parametro vincolante per l'esercizio del potere amministrativo in materia di orari di funzionamento degli apparecchi di gioco. Tale Intesa è stata adottata dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 - Legge di Stabilità per l'anno 2016 - il quale stabilisce che in sede di Conferenza Unificata siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico, i criteri per la loro distribuzione territoriale al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età.

Quale obiettivo che lo Stato si è proposto di raggiungere, di intesa con gli Enti Locali –oggetto dell’Intesa - vi è quello di “regolare la distribuzione dell’offerta di gioco diffusa sul territorio, tenendo conto delle accresciute esigenze sociali”, dal momento che l’ “insorgere di una nuova emergenza sociale” ha indotto gli Enti locali, in assenza di un quadro regolatorio nazionale aggiornato, a scelte, in generale, restrittive”.

A tale scopo, la Conferenza ha indicato una serie di misure il cui fine è quello, da un lato, “di realizzare una forte riduzione dell’offerta attraverso una sensibile contrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi in un’ottica di contrasto al gioco d’azzardo patologico”, nonché quello di “definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco”, garantendo omogeneità e regolamentazione uniforme sul territorio nazionale anche mediante istituzione di fasce orarie di blocco.

Avuto riguardo alla distribuzione temporale del gioco - di specifico interesse per la controversia che qui occupa – l’Intesa ha espressamente stabilito di “riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco”, stabilendo altresì che “la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti”.

Tale previsione, di specifica rilevanza ai fini del decidere, stabilisce quindi una limitazione massima di chiusura quotidiana del gioco, fissata in sei ore complessive al giorno, demandando alle amministrazioni locali la loro concreta declinazione nell’arco della giornata entro tale limite massimo.

Viene, inoltre, stabilito che detta distribuzione delle fasce di interruzione del gioco debba essere definita d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Trattasi di previsioni disattese dalla gravata ordinanza, posto che la limitazione complessiva giornaliera del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal Comune resistente determinata, a fronte delle 6 ore massime previste dall'Intesa, in 16 ore e che nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo coinvolta l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Occorre al riguardo precisare che, in relazione al suo contenuto, l'Intesa presenta una piena e specifica attinenza rispetto alla controversia in esame, in quanto, pur non essendo tale Intesa volta principalmente a disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (avendo ad oggetto il complessivo riordino dell'offerta del gioco lecito), tale aspetto ha tuttavia trovato esaustiva trattazione in sede di Conferenza Unificata e condivisione nei suoi approdi, trattandosi di aspetto strettamente inerente con la dichiarata finalità di ridurre l'offerta di gioco anche a fini di tutela della salute in ragione delle accresciute esigenze sociali connesse con il gioco, nell'ambito di un più generale confronto sulla regolazione del settore dei giochi avente il più ampio obiettivo della riduzione della relativa offerta.

Avuto riguardo agli effetti discendenti dall'Intesa, deve precisarsi che gli stessi non possono essere ricostruiti in termini di cogenza, posto che, per espressa previsione dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 – in base al quale è stata convocata la Conferenza Unificata - l'Intesa raggiunta deve essere recepita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Tale decreto – per come puntualmente e correttamente rilevato dall'Amministrazione Comunale resistente - non è ancora intervenuto, con la conseguenza che l'Intesa, che con tale strumento normativo avrebbe dovuto essere recepita, non ha acquisito efficacia vincolante.

Nondimeno, l'Intesa – per come già rilevato nella citata sentenza n. 1460/2019 – *“in quanto concretizza un accordo tra gli enti istituzionali partecipanti alla Conferenza Unificata, costituisce un atto cui non può essere disconosciuta una certa forza vincolante tra gli stessi, in quanto espressione di principi e regole comuni che in tale sede*

*hanno trovato mediazione e composizione attraverso la sintesi delle posizioni e degli interessi di cui sono portatori, dettando linee di indirizzo uniformi per la futura azione di tali enti, anche al fine di creare un quadro regolatorio omogeneo sul territorio nazionale.”*

Ciò in quanto alla Conferenza Unificata sono, in linea generale, attribuite funzioni di informazione, consultazione, raccordo, consultive, oltre che di adozione di intese e accordi tra lo Stato e gli enti territoriali nelle materie di interesse comune.

L'intesa costituisce lo strumento che assicura la partecipazione ed il coinvolgimento degli enti in materie di loro interesse, attuando un procedimento amministrativo concertato, aperto alla partecipazione dei diversi livelli di governo interessati dalla materia sulla base del principio di leale collaborazione che ispira il rapporto tra gli enti, i cui poteri, in materie che vedono la concorrenza di competenze di più soggetti istituzionali, possono essere esercitati e mediati in sede di Conferenza Unificata, quale sede di esercizio condiviso della funzione, che l'ordinamento riserva a più livelli di Governo, e concertazione delle relative scelte.

La conclusione, in sede di Conferenza Unificata, di intese – cui, dalla richiamata norma legislativa, è affidato specificamente il compito di definire i criteri per la distribuzione e concentrazione del gioco pubblico – costituisce, quindi, la sede normativamente prevista per l'adozione di una disciplina uniforme ponendo un criterio procedurale, di natura concertativa, finalizzato ad individuare specifiche misure e modalità in materia di offerta di gioco da valere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di garantire l'omogeneità della disciplina, consentendo ai singoli enti di operare nell'ambito dello schema delle misure concordate e di esercitare le rispettive funzioni negli spazi lasciati liberi dall'intesa.

Ciò a maggior ragione nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, inerente la materia del gioco pubblico, sussiste una riserva statale in ordine alla regolamentazione dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, all'attribuzione delle relative concessioni, alle implicazioni di ordine pubblico e pubblica



sicurezza, mentre agli enti locali – per come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 220 del 9 luglio 2014 - è riconosciuto il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale, nonché il potere di limitare la distribuzione sul territorio del gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili, essendo tale potere riconducibile alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, le cui funzioni sono conferite, sia dalla Costituzione che dalla legge ordinaria, ai Comuni, concernendo in senso lato gli interessi della comunità locale.

Allorquando una disposizione normativa – quale quella di cui all'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 - attribuisce alla Conferenza Unificata una funzione anche amministrativa in una materia che incide su una pluralità di competenze concorrenti ed interseca più materie, allo scopo di individuare norme che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di misure ritenute adeguate e proporzionate rispetto agli scopi prefissati, prevedendo il coinvolgimento di tutti gli enti titolari di tali competenze nell'adozione di un quadro di regole e criteri omogenei sul territorio nazionale in modo da rendere uniforme la relativa disciplina e la sua applicazione, le relative decisioni, ancorchè non ancora recepite in un decreto ministeriale e fintanto che tale recepimento non intervenga, assumono il valore di parametro di riferimento per l'esercizio, da parte delle Amministrazioni locali, delle loro specifiche competenze – peraltro espressamente riconosciute dall'Intesa – in materia di disciplina degli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco.

Il Collegio ritiene, quindi, di doversi in parte discostare dall'orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio, Roma, sentenza 18 dicembre 2018, n. 12322; 25 febbraio 2019 n. 2556; TAR Veneto, 18 aprile 2018, n. 417) che valorizza il mancato recepimento dell'Intesa ed affermandone quindi la portata non cogente ed in alcun modo vincolante, ritenendo, al contrario, il Collegio che la

mancata adozione del previsto decreto di recepimento non priva l'Intesa di qualsivoglia rilievo, e ciò in ragione del carattere condiviso del relativo contenuto, elaborato allo scopo di dettare una disciplina uniforme ed omogenea sul territorio nazionale in esito al bilanciamento e ponderazione degli interessi di cui i soggetti partecipanti sono portatori, dovendo ritenersi le misure ivi previste come adottate in esito ad un giudizio di adeguatezza, necessità e proporzionalità atto a contemperare tutti gli interessi coinvolti, convogliati in una decisione comune, la quale assume valenza di necessario parametro per l'esercizio dell'attività amministrativa.

Pur non rivestendo l'Intesa, valore cogente – per non essere stata ancora recepita – la stessa assume quindi la valenza di norma di indirizzo per l'azione degli Enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia.

Sulla scorta di tale premesse in ordine alla valenza da attribuirsi all'Intesa, vengono, pertanto, in rilievo, innanzitutto, profili di intrinseca contraddittorietà della impugnata ordinanza la quale, pur richiamando l'Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata, se ne discosta sia quanto a durata massima giornaliera del periodo di non funzionamento degli apparecchi da gioco, sia quanto alla completa omissione della previa intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I medesimi profili rilevano altresì in quanto il vincolo, seppur non cogente, discendente dall'Intesa – avente comunque valore di indirizzo e di individuazione delle misure ritenute, in sede di concertazione istituzionale, adeguate e proporzionate rispetto agli scopi - è stato disatteso senza che emergano le ragioni in base alle quali si è ritenuto di dover innalzare il limite di sei ore di non funzionamento degli apparecchi – previsto dall'Intesa – a sedici ore, non essendo indicati particolari situazioni o fenomeni, legati allo specifico territorio comunale, che abbiano condotto a tale più stringente previsione, tale da disattendere una indicazione espressamente adottata al fine

di rendere omogenea ed uniforme, su tutto il territorio nazionale, la disciplina sul funzionamento degli apparecchi di gioco.

Nelle premesse dell'ordinanza si dà invero conto dei dati acquisiti nel corso della svolta istruttoria, che vengono posti a fondamento della decisione, ma nessuno di tali dati attiene specificamente al territorio comunale interessato dalle misure adottate.

Aggiungasi che l'Intesa, oltre che volta a stabilire un quadro di regole uniformi in esito al confronto in sede di Conferenza Unificata, tende a tutelare lo spazio di autonomia nell'esercizio delle funzioni di cui ciascun soggetto partecipante è portatore, quale espressione dello specifico ambito di competenza.

Sotto tale angolo prospettico, viene in rilievo la previsione che subordina la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata alla previa intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale è all'evidenza volta a tutelare lo specifico interesse statale affidato a tale Agenzia, tenuto conto del rilevante introito erariale che deriva dal gioco lecito. Anche tale regola procedimentale è stata disattesa dalla resistente Amministrazione comunale, la quale non riferisce di alcuna previa interlocuzione con l'Agenzia, né tantomeno di una previa intesa nonostante l'incidenza delle decisioni comunali in materia di orari di funzionamento degli apparecchi di gioco sui rilevanti interessi statali che ne sono coinvolti.

Posto che l'Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata riconosce uno spazio di autonomia alle Amministrazioni locali solo con riferimento alla distribuzione, nel corso della giornata, del limite massimo di interruzione, ivi stabilito in sei ore, il relativo potere – che non potrebbe quindi estendersi fino all'introduzione di limiti più alti – deve comunque essere esercitato previa intesa con l'articolazione statale competente al fine di acquisire il relativo contributo in ambito procedimentale, anche a tutela degli interessi di cui è portatrice.

L'averne, quindi, l'Amministrazione omesso l'interlocuzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si risolve nella mancata acquisizione in sede procedimentale degli interessi statali.

Tale partecipazione e condivisione, prevista dall'Intesa al fine della distribuzione temporale del limite massimo di blocco, appare ancor più necessaria allorquando tale limite venga superato dall'Ente locale mediante una modifica sostanziale degli accordi raggiunti in sede di Conferenza, andando ad incidere direttamente ed in modo rilevante su una materia riservata alla competenza statale per gli aspetti relativi al gettito fiscale che ne deriva.

Dovendo tenersi conto delle diverse sfere di competenza e di poteri che vengono in rilievo in materia, come distintamente attribuite allo Stato ed agli Enti locali, rispondenti ad interessi pubblici diversi la cui mediazione e ponderazione risulta omessa per effetto della scelta di un modulo procedimentale difforme da quello stabilito dall'Intesa (peraltro per le più minimali scelte da adottarsi nei previsti limiti orari), in quanto non ispirato al modulo della codecisione o quantomeno della consultazione, dovendo ritenersi che la previsione dell'Intesa, inerente il coinvolgimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia espressione di un principio generale che, nell'attuare il principio di leale collaborazione degli enti istituzionali i cui interessi siano toccati dalla decisione amministrativa, impone che il procedimento sia ispirato alla logica della cooperazione, e quindi improntato alla più ampia consultazione, secondo un criterio di adeguatezza e di effettività, la cui portata prescinde dalla cogenza normativa dell'Intesa, e ciò al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere, secondo un paradigma procedimentale ispirato al canone della effettiva partecipazione e mediazione degli interessi, attività di interesse comune.

In tale prospettiva, la previsione adottata in sede di Conferenza Unificata in ordine alla necessità di una intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indica la necessità della previa acquisizione in ambito procedimentale del

relativo apporto, costituendo espressione di un principio generale dell'ordinamento che intende garantire l'emersione di tutti gli interessi coinvolti al fine di attuare la ponderata comparazione e mediazione tra gli stessi, potendosi solo in tal modo contemperare le esigenze erariali – attribuite alla competenza esclusiva dello Stato - con le conseguenze sociali del gioco, la cui cura è affidata a più livelli di governo, ivi compresi gli Enti locali.

Alla luce delle illustrate considerazioni e con assorbimento degli ulteriori profili non esaminati, deve quindi essere annullata la gravata ordinanza sindacale.

Ne consegue che deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alle censure mosse avverso le previsioni, contenute nella impugnata delibera di Giunta n. 5 del 2019, inerenti le sanzioni da applicare in caso di recidiva per l'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'ordinanza sindacale in materia di orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, essendo venuta meno tale ordinanza per effetto dell'annullamento giurisdizionale.

Tardiva e quindi irricevibile deve invece essere ritenuta la censura inerente il divieto in ordine alle insegne luminose previsto dall'art. 9, comma 5, del "Regolamento Comunale Sale slot e giochi leciti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 (e non n. 70 come indicato nel ricorso) del 27 settembre 2018, la cui pubblicazione all'Albo Pretorio è intervenuta in data 31 ottobre 2018, con conseguente onere di impugnazione delle previsioni ivi contenute entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni di pubblicazione, ormai spirato alla data di notifica del ricorso.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso – previa dichiarazione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente Tabaccheria Angelo Cipolletti - deve essere solo parzialmente accolto, secondo quanto in precedenza illustrato, con conseguente annullamento della sola ordinanza sindacale impugnata, mentre va dichiarato improcedibile con riguardo all'impugnazione della delibera di Giunta n. 5 del 21 gennaio 2019 ed

irricevibile con riferimento all'impugnazione del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27 settembre 2018.

Le spese, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sul punto e del solo parziale accoglimento del ricorso, possono essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Bis

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

Dichiara il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Tabaccheria Angelo Cipolletti;

Lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla la gravata ordinanza sindacale;

Lo dichiara improcedibile con riferimento all'impugnazione della delibera di Giunta Municipale n. 5 del 21 gennaio 2019;

Lo dichiara irricevibile con riferimento all'impugnazione del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 (*rectius*: 79) del 27 settembre 2018.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Elena Stanizzi**

## IL SEGRETARIO